



DELIBERAZIONE
n. 39 del 4 aprile 2019

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza GU14 n. 70 del giorno 31 gennaio 2017 con cui la Sig.ra xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia xxx (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di

comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, titolare di un contratto residenziale sull’utenza n. 055 409xxx con la società Telecom Italia, lamenta il ritardo nell’attivazione dei servizi di telefonia e Adsl sull’utenza *de qua*, protrattasi dal 2 giugno 2016 al 12 gennaio 2017.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- *“in data 2 giugno 2016 veniva richiesta a Telecom Italia, la quale accettava con conferma dell’ordine ricevuto n. ec- 102285955, l’attivazione di una nuova utenza telefonica con il profilo tariffario “internet senza limiti”, ovvero il servizio di linea telefonica e il servizio Adsl. Telecom Italia veniva sollecitata in più occasioni tramite telefonate al servizio clienti e tramite PEC in data 14 luglio 2016 e 17 settembre 2016, come da documenti allegati;”*

- *riferiva che “non essendo mai stata contattata da Telecom Italia in merito ai servizi sottoscritti, si vedeva costretta a presentare istanza di conciliazione presso il Corecom per la “mancata o parziale attivazione del servizio”;*

- *proseguiva precisando che “in data 10 gennaio 2017 veniva contattata telefonicamente dall’operatore per procedere all’attivazione della linea telefonica e dei servizi richiesti, cosa che avveniva nella data fissata con il tecnico, il 12 gennaio 2017; l’intervento effettuato nella sola centrale Telecom di riferimento durava in tutto 30 minuti, incluso il tragitto dall’immobile alla centrale”.*

In data 17 gennaio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) “a far data dal 2 giugno 2016, € 7,50 per ogni giorno oltre il decimo per il ritardo nell’attivazione della linea telefonica perdurato 214 giorni, per un parziale di € 1.605,00”;*
- ii) “€ 7,50 per ogni giorno oltre il trentesimo per il ritardo nell’attivazione del servizio Adsl perdurato 194 giorni, per un parziale di € 1.455,00”;*
- iii) “€ 7,50 per ogni giorno di ritardo nel comunicare la data di intervento per l’attivazione dei servizi perdurato 222 giorni, per un parziale di € 1.655,00”;*
- iv) “€ 1,00 per ogni giorno di ritardo nel rispondere al reclamo del 14 luglio 2016 perdurato 182 giorni, per un parziale di € 182,00”;*

- v) *“€ 100,00 per aver costretto la scrivente a ricorrere al Corecom con l’inerzia dimostrata per oltre 7 mesi, quantificando l’indennizzo totale richiesto in € 5.007,00, il tutto calcolato ai sensi dell’allegato A della Delibera 73/11/Cons”.*

2. La posizione dell’operatore.

La società Telecom Italia, in data 3 marzo 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale, nel rilevare l’infondatezza in rito e nel merito dell’istanza, ha evidenziato che *“in data 2 giugno 2016 la scrivente invia all’istante conferma via e-mail dell’avvenuta ricezione dell’ordine di attivazione di nuova utenza con offerta "Internet senza Limiti". Tale richiesta viene registrata nei sistemi in uso in data 15 giugno 2016 e, tuttavia, evasa in data in data 12 gennaio 2017. Nelle more l’istante invia reclamo al quale Telecom risponde in data 26 agosto 2016. In relazione alle richieste avanzate è opportuno segnalare che a prescindere dalle difficoltà incontrate per provvedere all’esecuzione dell’ordine richiesto, l’articolo 4 - Attivazione del Servizio - delle Condizioni Generali di abbonamento al Servizio Telefonico di Base, espressamente prevede che “[...] il Servizio è attivato da TIM entro 10 (dieci) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto[.]”;* inoltre, le Condizioni Generali di Contratto ADSL all’art. 5 - Attivazione del Servizio, prevedono che *“Il tempo massimo di attivazione del Servizio nel profilo solo linea è di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto e a condizione che sia già attiva la linea RTG; il tempo massimo di attivazione è di 50 (cinquanta) giorni solari nel caso di attivazione del Servizio nei profili con modem e CD autoinstallante o con intervento del tecnico presso il domicilio del Cliente per l’installazione ovvero nel caso di attivazione del servizio IPTV di TIM (inclusa connettività ADSL). Se non è attiva una linea RTG, ovvero se il cliente è titolare di una linea ISDN, il tempo massimo di attivazione del servizio è calcolato a partire dal primo giorno solare successivo a quello di attivazione della linea RTG”.* Si ritiene, pertanto, che sotto entrambi questi profili le richieste dell’istante non possano essere accettate. Alla luce di quanto dedotto e prodotto è evidente che Telecom non ha attuato alcun comportamento deliberatamente lesivo degli interessi dell’istante. Pertanto, va accertata e dichiarata l’assenza di responsabilità di TIM nella vicenda presentata dinanzi a questo Corecom”.

3. La replica dell’istante.

L’istante, in data 13 marzo 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva di replica, nella quale, nell’insistere per l’accoglimento di tutte le richieste già indicate nell’istanza di definizione, ha precisato che contrariamente a quanto sostenuto da Telecom Italia *“ non viene lamentata la "parziale attivazione" ma solamente la "mancata attivazione" poiché nulla da Telecom Italia è stato prodotto per poter affermare che prima della data del 12 gennaio 2017 sia stato erogato alcun servizio né che tali servizi siano stati effettivamente attivati anche in misura parziale. L’istante inoltre non ha mai utilizzato il termine "servizi connessi" , semplicemente si è limitata a documentare ed asserire che non sono stati attivati e forniti il servizio di ADSL e il servizio di Telefonia come ordinati e confermati da Telecom Italia con l’ordine n° EC-102285955 già allegato alla istanza”.*

Prosegue l’istante affermando che *“la risposta al reclamo non è mai avvenuta, e in ogni caso non idonea a fornire risposta ai reclami presentati...(omissis), in primo luogo non viene fornita alcuna documentazione di ricezione di tale comunicazione da parte dell’istante; in secondo luogo, l’indirizzo è errato ... (omissis)...; in terzo luogo nel reclamo, inviato via PEC in data 14/07/2016 [veniva richiesto] quando sarebbero stati attivati i servizi di ADLS e di telefonia, da parte sua Telecom Italia fornisce, producendo solamente adesso la comunicazione di risposta, una replica non idonea né pertinente: nel*

documento viene infatti indicato "Oggetto: passaggio da altro gestore, numero di telefono 3408102xxx" e che "TIM non è in grado di verificare la presenza di contratti sottoscritti con altri gestori telefonici" invitando a "comunicarci codice di migrazione per procedere all'attivazione"; non risulta pertanto comprensibile il collegamento con quanto richiesto nel reclamo inviato via PEC anche in data 15 settembre 2016, figurando con questa indicazione che Telecom Italia ben sapeva dell'esistenza del primo reclamo e della mancata ricezione di una risposta allo stesso da parte dell'istante già alla data del 15 settembre 2016. Riassumendo tre motivi rendono vano il tentativo di Telecom Italia di provare di aver inviato risposta la reclamo: primo, la mancata prova di invio della risposta, secondo, l'indirizzo errato sulla risposta, terzo il contenuto della risposta stessa, ad dir poco oscuro e non pertinente....(omissis)".

Asserisce inoltre l'istante che "la rete RTG per l'utenza attivata esisteva già al momento della richiesta e Telecom Italia non prova il contrario, difatti l'intervento tecnico per l'attivazione dei servizi è durato circa 20 minuti, ovvero il tempo di recarsi alla "centrale di zona" e attivare sul "doppino" già esistente e presente nell'immobile il servizio di telefonia e ADSL, tale fatto risulta assodato in quanto indicato dalla scrivente nell'istanza e non confutato da Telecom Italia nella memoria presentata; l'operatore, peraltro non prova alcun altro impedimento tecnico tale da giustificare un ritardo di oltre 7 mesi nelle attivazione dei servizi. Quand'anche il gestore, in base al già indicato art. 5 intendesse per "linea RTG attiva" la presenza del servizio di telefonia e non già la mera presenza del doppino, tale considerazione sarebbe da considerarsi non conforme alla legge, difatti poiché in base al D.Lgs. 259/2003 in particolare artt. 53 e seguenti si definisce come diritto degli Utenti Finali quello di ricevere i servizi anche di trasmissione dati (i.e. ADSL) e di telefonia da almeno un operatore, Telecom Italia non può subordinare l'uno all'altro giacché si figurerebbe la possibilità di ritardare in eterno il servizio ADSL poiché non presente quello di telefonia, venendo sanzionata solo per la mancata attivazione del primo e "giustificata" dalla sua Carta dei Servizi per la mancata attivazione del secondo, quando invece il legislatore ha posto il diritto del consumatore di ricevere entrambi i servizi sullo stesso piano. Pertanto per "linea RTG attiva" non si può che intendere la presenza del doppino e non già del servizio di telefonia risultando perciò corretta la richiesta della istante di indennizzo sia per la mancata attivazione del servizio di telefonia che per quello di ADSL".

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che:

- la domanda *sub iii)* volta ad ottenere l'indennizzo pari ad euro "7,50 per ogni giorno di ritardo nel comunicare la data di intervento per l'attivazione dei servizi perdurato 222 giorni, per un parziale di € 1.655,00";" risulta assorbita dalla fattispecie di disservizio cui al punto *sub iv)* relativa alla mancata risposta al reclamo, e pertanto in tale sede sarà valutata;

Nel merito

Sulla ritardata attivazione del servizio voce e Adsl

L'utente lamenta la ritardata attivazione del servizio fonia e ADSL protrattasi dal 2 giugno 2016 al 12 gennaio 2017, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo. L'operatore esclude la propria responsabilità, appellandosi alle proprie condizioni generali di contratto che prevedono,

rispettivamente un tempo massimo di 10 giorni, per l'attivazione del servizio telefonico di base, e di 50 giorni per quanto riguarda la connettività internet, a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

Dalla documentazione esaminata in atti emerge che *“in data 2 giugno 2016 veniva richiesta a Telecom Italia, (ordine n.- 102285955), l'attivazione di una nuova utenza telefonica con il profilo tariffario “internet senza limiti”, ovvero il servizio di linea telefonica e il servizio Adsl”*. Tale circostanza non è contestata dall'operatore.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Gli operatori telefonici devono inoltre fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero a problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione.

In base a tali principi, provata la fonte negoziale del diritto dell'utente, spettava all'operatore provare di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito alla richiesta di attivazione del servizio e provare di avere rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti.

Dalla documentazione in atti risulta incontestato, pertanto, che il servizio richiesto (fonia e Adsl) sia stato attivato, tramite intervento del tecnico dell'operatore, in data 12 gennaio 2017. Tanto premesso occorre tenere in considerazione le condizioni generali di contratto di Telecom Italia che, come sostenuto nella memoria in atti dall'operatore stesso, prevedono, all'art. 4- *“- Attivazione del Servizio Telefonico di Base”* [...] *che il Servizio è attivato da TIM entro 10 (dieci) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto[.]*”; e all'art. 5 [....] *prevedono che per quanto riguarda la connettività internet, “ (omissis)....; il tempo massimo di attivazione è di 50 (cinquanta) giorni solari nel caso di attivazione del Servizio nei profili con modem e CD autoinstallante o con intervento del tecnico presso il domicilio del Cliente per l'installazione ovvero nel caso di attivazione del servizio IPTV di TIM (inclusa connettività ADSL)....”*.

E' doveroso precisare che, a fronte dei ripetuti reclami sia telefonici che scritti dell'istante circa il ritardo nell'attivazione dei servizi *de quibus*, non risulta dal corredo istruttorio che l'operatore si sia attivato per informare l'utente delle difficoltà incontrate nel corso della procedura, rendendosi così inadempiente agli oneri informativi su di lui gravanti.

Tanto premesso le richieste sub *i)* e sub *ii)*, possono trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Tenuto conto che l'ordine di attivazione – id n. *n. ec- 102285955* – è stato confermato da Telecom Italia in data 2 giugno 2016 e che l'attivazione dei servizi voce e dati non è avvenuta nei tempi indicati dalle condizioni generali di contratto, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel 10° giorno a partire dalla richiesta suddetta per il servizio fonia, e quindi nel giorno 13 giugno, e nel 50° giorno a far data dalla medesima richiesta per il servizio dati, e quindi il 22 luglio 2016.

Fatte queste dovute precisazioni, si ritiene che la società Telecom Italia debba corrispondere in favore dell'istante l'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1 del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il parametro pari a euro 7,50 *pro die* dal 13 giugno 2016 al 12 gennaio 2017 per il servizio voce, per un numero di giorni complessivi pari a 213, e dal 22 luglio 2016 fino al 12 gennaio 2017 per il servizio ADSL, per un numero di giorni complessivi pari a 174.

Pertanto, la società Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'utente l'indennizzo di cui sopra, nella misura di euro 1.597,00 per il ritardo nell'attivazione del servizio voce e di euro 1.305,00 per il ritardo nell'attivazione della connettività internet.

Sulla mancata risposta al reclamo

L'istante deduce la mancata risposta al reclamo inviato all'indirizzo Pec dell'operatore "telecomitalia@pec.telecomitalia.it", in data 14 luglio 2016.

La richiesta di indennizzo di cui al punto *sub iv)* deve essere accolta in quanto il suddetto reclamo risulta riscontrato per iscritto in modo non pertinente e senza riferimento alcuno al disservizio lamentato dall'istante. Pertanto agli atti non risultano risposte in merito al citato reclamo.

Ciò premesso, l'istante ha diritto all'indennizzo "per mancata o ritardata risposta ai reclami", di cui all'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede, nel caso in cui "l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00". Il medesimo articolo prevede che "l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio".

Atteso che il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta), in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo".

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, detratto il tempo utile il tempo utile di 30 giorni previsto dalla Carta dei Servizi di Telecom Italia per la risposta al reclamo sopracitato, si determina il *dies a quo* nella data del 13 agosto 2016 ed il *dies ad quem* nel giorno 17 gennaio 2017, data dell'udienza di conciliazione.

Pertanto la società Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'istante, ai sensi del richiamato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, un indennizzo pari all'importo di euro 157,00 (157 giorni x 1,00 *pro die*).

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 4 aprile 2019;

DELIBERA

in accoglimento parziale dell'istanza presentata in data 31 gennaio 2017 da xxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia xxx , che detto operatore provveda a:

1) corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 1.597,50 a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione della linea voce sull'utenza n. 055 409xxx;
- b) euro 1.305,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione della connettività internet sull'utenza *de qua*;
- c) euro 157,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- d) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

Le somme così determinate a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 1) lettera a) lettera b) lettera c) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



DELIBERAZIONE
n. 39 del 4 aprile 2019

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi